



**REGIONE MOLISE**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE**  
**SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

***Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome e Autonomie Locali sul documento recante "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002". Repertorio atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013.***

***Linee guida applicative e disposizioni regionali per il riconoscimento e la registrazione degli impianti e degli stabilimenti di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.***

**Premessa**

Le presenti Linee guida recano indicazioni per dare uniforme applicazione alla normativa sanitaria vigente in materia di sottoprodotti di origine animale (*di seguito denominati SOA*) e di prodotti derivati (*di seguito denominati PD*) non destinati al consumo umano.

Tuttavia, per la corretta applicazione dei Regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011 non si può non tener conto di quanto previsto dalla normativa ambientale.

Infatti, la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e stabilisce talune misure di tutela dell'ambiente e della salute umana, all' art. 2 comma 2 lettera b), esclude dal suo campo di applicazione taluni elementi in quanto già contemplati da altre normative dell'Unione, tra cui i SOA, compresi i prodotti trasformati normati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 (abrogato dal Regolamento CE n. 1069/2009), fatta eccezione per quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

D'altra parte il Regolamento UE n. 142/2011, al considerando 12, prevede, nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione, che i processi volti a trasformare SOA e PD in biogas o in compost debbano essere conformi sia alle norme sanitarie del medesimo Regolamento, che alle misure di tutela ambientale di cui alla Direttiva 2008/98/CE.

Il D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 185 "Esclusione dall'ambito di applicazione" (come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010), esclude dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo D.Lgs., in quanto regolati da altre normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i SOA, compresi i prodotti trasformati contemplati dal Regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

Conseguentemente gli impianti di produzione di biogas e di compostaggio sottostanno al doppio regime autorizzativo.

Gli impianti di incenerimento (e di coincenerimento) autorizzati ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 di attuazione della direttiva 2000/76/CE, in applicazione dell'art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009, sono esclusi dalla normativa sanitaria.

<b>Elenco delle abbreviazioni utilizzate nelle presenti Linee Guida</b>	
<b>ABBREVIAZIONE</b>	<b>SIGNIFICATO</b>
<b>SOA</b>	Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
<b>PD</b>	Prodotti derivati
<b>A.S.Re.M.</b>	Azienda Sanitaria Regionale del Molise
<b>SVET</b>	U.O. competente del Servizio Veterinario dipartimentale A.S.Re.M.
<b>SERVIZIO REGIONALE</b>	Regione Molise - Direzione Generale per la Salute - Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
<b>BDN</b>	Banca Dati Nazionale; banca dati informatizzata degli allevamenti
<b>S.INTE.S.I.</b>	Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni
<b>DDT</b>	Documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) n. 142/2011.
<b>TSE</b>	Encefalopatie spongiformi trasmissibili (escluse le varianti umane)
<b>Regolamento</b>	Regolamento (CE) n. 1069/2009
<b>Regolamento di attuazione</b>	Regolamento (UE) n. 142/2011

**Articolo 1 - Registrazione degli stabilimenti.**

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei SOA o di PD sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 o del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Si rimanda all' **Allegato A1** "Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009".

2. Ogni operatore deve notificare all'autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.
3. Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005, qualora i SOA o i PD rappresentino delle materie prime per mangimi.
4. L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione al SVET in cui ha sede l'attività o in cui è residente (*nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce*) secondo la procedura di cui all'**Allegato B** al presente atto. L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica.

Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento e dal Regolamento di attuazione.

5. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale il SVET verifica la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento e dal Regolamento di attuazione. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, il SVET procede alla denuncia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
6. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento, viene inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.), a cura del Servizio Regionale.
7. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del Regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di SOA e di PD. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

## Articolo 2 - Riconoscimento degli stabilimenti.

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all' **Allegato A2** "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009".
2. Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005, qualora i SOA o i PD rappresentino delle materie prime per mangimi.
3. I titolari di impianti che intendono esercitare le attività previste dall'articolo 24 del Regolamento, devono presentare istanza di riconoscimento al SERVIZIO REGIONALE secondo la procedura di cui all' **Allegato B** al presente atto, come previsto all'articolo 44 del Regolamento, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.
4. In caso di riconoscimento condizionato, il riconoscimento definitivo viene rilasciato soltanto qualora risulti da un nuovo sopralluogo, effettuato entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, che lo stabilimento o l'impianto soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 44 paragrafo 1 del Regolamento. Se lo stabilimento o l'impianto non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, il SVET può prorogare il riconoscimento condizionato; tuttavia il periodo totale in cui lo stabilimento o l'impianto può operare in regime di riconoscimento condizionato non può superare i 6 (sei) mesi in totale.
5. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, deve essere inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo Regolamento, a cura del SERVIZIO REGIONALE, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.).
6. L'atto di riconoscimento deve specificare almeno:
  - a. le attività esercitate conformemente all'articolo 24 del Regolamento;
  - b. la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I.);
  - c. la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento;
  - d. il numero di riconoscimento (approval number).

Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:

- i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;
  - ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
    - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
    - altre circostanze straordinarie non previste.
7. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dall' 1 al 7, previsti dall'Allegato IV, capo III del Regolamento di attuazione, devono essere sottoposti a convalida da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte in Allegato XVI, capo I sezione II del Regolamento di attuazione.
  8. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del Regolamento, sia quelle previste ai sensi del Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", ne devono garantire una separazione assoluta e permanente; *tale separazione NON è un requisito necessario nell'impianto di biogas e compostaggio e nelle strutture di magazzinaggio di cui all'articolo 24, lettere h) e i) del Regolamento, se autorizzate a norma ambientale, qualora i materiali SOA e i rifiuti abbiano la medesima destinazione ai fini dell'utilizzo in un impianto di biogas o compostaggio, in un impianto di incenerimento e coincenerimento o in un impianto di combustione, autorizzati anch'essi a norma ambientale (vedi nota del Ministero della Salute - protocollo n. 40592-P del 04/10/2013 avente per oggetto "Sottoprodotti di origine animale - chiarimenti su articolo 2, comma 9 dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013).*

## Articolo 3 - Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al Regolamento, in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:
  - a. incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del Decreto Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti;
  - b. discariche autorizzate conformemente al Decreto Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
  - c. gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del Regolamento. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato Regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale Regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate;
  - d. impianti di biogas, aziendali ed interaziendali a servizio di una o più imprese agricole qualora producano e trattino stallatico come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale e effluenti di allevamento, così come definiti dal D.M. 7 aprile 2006, in conformità allo stesso D.M. e secondo le modalità stabilite dal servizio regionale competente in materia;
  - e. impianti di compostaggio, aziendali ed interaziendali a servizio di una o più imprese agricole, qualora producano e trattino stallatico come unico ed esclusivo SOA e effluenti di allevamento, così come definiti dal D.M. 7 aprile 2006, in conformità allo stesso D.M. e secondo le modalità stabilite dal servizio regionale competente in materia;
  - f. impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'articolo 10 lettera p) del Regolamento o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte prodotti a base di latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e SOA di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento, trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) n. 852/2004 (*trattasi di esclusione mutuata dal Regolamento di attuazione 142/2011, allegato V, Capo III, Sez. 2, punto 2*);
  - g. impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano SOA derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto. In tali impianti si applica la normativa ambientale.
2. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'articolo 23 del Regolamento, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in BDN, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento.
3. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.
4. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di carcasse animali, i SVET possono autorizzare, uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità sanitaria locale (Sindaco), a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. I SVET trasmettono al SERVIZIO REGIONALE l'elenco delle autorizzazioni rilasciate. Il SERVIZIO REGIONALE detiene l'anagrafe locale di tali contenitori e trasmette annualmente l'aggiornamento al Ministero della Salute.
  - 4.1 I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.
  - 4.2 Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato al SVET.
  - 4.3 Il responsabile gestionale:
    - detiene il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento;
    - applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

#### **Articolo 4 - Modalità di raccolta sul luogo di produzione,**

1. Qualora i SOA di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore NERO per i materiali di categoria 1, GIALLO per i materiali di categoria 2 e VERDE per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.

**Articolo 5 - Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.**

1. Il trasporto dei SOA deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.
2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.
3. L'operatore, dopo ogni scarico di SOA o PD, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore) qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (**Allegato A4**).
4. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.
5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.
6. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie, purché confezionati.
7. I SVET possono autorizzare, in deroga al comma 5, il trasporto contemporaneamente sul medesimo automezzo di SOA o PD di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati. I SVET comunicano al SERVIZIO REGIONALE l'elenco di tali autorizzazioni in deroga.
8. Il trasporto di SOA o di PD appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta del SVET, se sono rispettate le seguenti condizioni:
  - a. i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7;
  - b. siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro;
9. Il trasporto di SOA destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'Allegato VIII, capo I, sezione 2 del Regolamento di attuazione, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato.
10. Il trasporto di SOA, importati, di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera c) del Regolamento, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 35, lettera a), punto ii) del Regolamento, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo.
11. In considerazione della realtà zootecnica regionale, è autorizzato il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché di altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento, verso Istituti di ricerca, quali IZS o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'Allegato VIII, capo II del Regolamento di attuazione. Il contenitore contenente la carcassa (o altri SOA), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato da parte del SVET il prelievo del tronco encefalico per il controllo delle TSE.
12. Conformemente all'art. 21, comma 2, secondo capoverso del Regolamento, è consentito, ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al D.M. 7 aprile 2006, il trasporto di stallatico, compresi quindi gli effluenti di allevamento tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio regionale, senza il documento commerciale. Tale attività di trasporto non è soggetta ad obbligo di registrazione.
13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati secondo le modalità previste dal D.M. 7 aprile 2006 e dalle relative norme applicative regionali, utilizzando:
  - a. veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;
  - b. veicoli e contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privato di liquido di sgombro

14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di SOA mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:
- sottoprodotti di cui all'articolo 10 del Regolamento, lettera f) (*prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti*) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;
  - sottoprodotti di cui all'articolo 10 del Regolamento, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'articolo 33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (*vedi nota del Ministero della Salute protocollo n. 20158-P del 11/11/2010*):
    - ⇒ consegnate non alla rinfusa;
    - ⇒ trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;
    - ⇒ mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
    - ⇒ adeguatamente imballate;
  - latte o siero di latte di categoria 3 destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del Regolamento di attuazione, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 o registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.
15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del Regolamento, cui si rimanda, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuati in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale".
16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) n. 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) delle presenti linee guida, devono essere effettuati in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale".

#### **Articolo 6 - Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili.**

- Ogni impresa che trasporta SOA e PD, tenendo conto di quanto riportato al comma 7 dell'articolo 1 delle presenti linee guida, deve comunicare al SVET in cui la ditta è registrata/riconosciuta (**sede operativa**), l'elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni, utilizzando il modello di cui all' **Allegato B8** al presente atto.
- Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di SOA e PD, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 delle presenti linee guida.

La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:

  - modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
  - la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
  - la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
  - la categoria di SOA e PD trasportati;
  - l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o contenitori riutilizzabili.
- Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'articolo 5 punto 14 delle presenti linee guida.
- Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4 marzo 2011, mantengono la loro validità e non sono soggetti ad una nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione).

#### **Articolo 7 - Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori.**

1. Il SVET, ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di SOA o PD, assegnando un codice di identificazione.
2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5 delle presenti linee guida, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati al SVET per il trasporto dei SOA e PD, devono essere identificati, a cura dell'operatore, mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e del SVET ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dallo stesso SVET sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei SOA e le diciture indicate nel Regolamento di attuazione all'Allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso il SVET.
  - 3.1 La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore VERDE per i materiali di categoria 3, di colore GIALLO per i materiali di categoria 2 e di colore NERO per i materiali di categoria 1.
4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm, negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato.
  - 4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.
5. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente art.5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.
6. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui ai precedenti punti 1 e 2 per il trasporto di:
  - a. materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'Allegato VIII, capo II del Regolamento di attuazione.
  - b. mangimi composti, di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;
  - c. fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 8 - Documento commerciale.**

1. Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i SOA ed i PD devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento di attuazione.

E' consentito l'utilizzo di un documento commerciale semplificato per il materiale di categoria 1, 2, 3 (**Allegato A3**). In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente al Regolamento ed al Regolamento di attuazione.
2. Nel caso in cui i SOA ed i PD siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.
3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.
4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.
5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (Allegato VIII, capo III del Regolamento di attuazione).
6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.
7. Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi:
  - a. spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio regionale;
  - b. prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come SOA;
  - c. mangimi composti etichettati ai sensi del Regolamento (CE) n. 767/2009.
8. Nel caso in cui i SOA ed i PD siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal Regolamento (CE) n. 767/2009.

9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, Allegato X del Regolamento di attuazione) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.
10. Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di SOA sul territorio, può, al momento del conferimento all'impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l'intermediario sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste, compresa l'origine dei SOA. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo articolo 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione ed a fornire agli organi deputati al controllo, l'estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento, ai fini della rintracciabilità.

#### **Articolo 9 - Rintracciabilità/Registri.**

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono SOA e/o PD devono tenere il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.
2. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto dovrà essere stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.
3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non è previsto la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:
  - 3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
  - 3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito) a condizione che:
    - a. il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
    - b. il proponente detenga il registro;
    - c. il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
  - 3.3 lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di SOA e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;
  - 3.4 lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
    - a. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
    - b. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
    - c. il destinatario detenga il registro;
    - d. il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
  - 3.5 lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;
  - 3.6 l'impianto di magazzinaggio di SOA che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
    - a. lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta al SVET sull'impianto di magazzinaggio;
    - b. lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di magazzinaggio, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
    - c. lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di magazzinaggio con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.
4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione 1 dell'Allegato VIII del Regolamento di attuazione.
5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

#### **Articolo 10 - Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, categoria 2 e categoria 3.**

1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffuse), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:
  - 1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale, con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente, come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione;
  - 1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) del Regolamento (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE e di materiali di categoria 2);
  - 1.3 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c) (sottoprodotti ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del Regolamento di attuazione, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;
  - 1.4 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.
  - 1.5 in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Regolamento;
  - 1.6 in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (prodotti di o.a. o prodotti alimentari contenenti prodotti di o.a. non più destinati al consumo umano per motivi commerciali) purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) n. 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;
  - 1.7 in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del Regolamento (alimenti per animali da compagnia o mangimi di origine animale o mangimi contenenti SOA o PD non più destinati all'uso per mangimi per motivi commerciali), alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Regolamento di attuazione.
2. I SOA o PD di qualunque categoria, comprese le carcasse di animali morti, nelle eventuali fasi successive alla raccolta dal luogo di produzione (magazzinaggio, trasformazione in impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento), sono da considerarsi ancora SOA e pertanto sottostanno agli obblighi previsti dal Regolamento, trasporto compreso.

#### **Articolo 11 - Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3.**

1. Lo smaltimento di SOA e PD di categoria 1, 2 e 3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del Regolamento di attuazione, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento per i quali non è prevista l'autorizzazione ai sensi della normativa ambientale, quando il materiale è costituito unicamente da SOA e PD.
2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 12 - Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas.**

1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento (esclusi dal riconoscimento), che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Regolamento, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale (doppia autorizzazione). Conseguentemente, il mezzo di trasporto, il documento commerciale e il registro sono soggetti al medesimo doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario).

#### **Articolo 13 - Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati.**

##### **1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti.**

- 1.1 Le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del Regolamento quando derivano da animali che non hanno superato la visita post mortem, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita post mortem possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;

- 1.2 Le pelli classificate come sottoprodotto devono essere:
- a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
  - b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all'articolo 8 del presente documento;
- 1.3 Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;
- 1.4 E' consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test TSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota del Ministero della Salute protocollo n. 18497-P del 19 giugno 2009 (Allegato A5);
- 1.5 E' consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:
- a. il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
  - b. le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;
- 1.6 Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 853/2004;
- 1.7 Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto anche ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h) o lettera i) del Regolamento;
- 1.8 Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, del Regolamento e dell'articolo 3, lettera d) del Regolamento di attuazione le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento di attuazione (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero wet-blue oppure picklate o calcinate) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).
- 1.9 Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento di attuazione le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti.
- 1.10 Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di attuazione; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti.

## **2. Fertilizzanti organici ed ammendanti:**

- 2.1 prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, per poter essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, devono essere trattati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del Regolamento.
- L'eventuale riconfezionamento dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve essere effettuato in stabilimenti riconosciuti in conformità all'articolo 24 comma 1, lettera f) del Regolamento.
- I fertilizzanti organici ed ammendanti devono essere immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento, fatta salva l'esclusione di cui al comma 3 art. 3 delle presenti linee guida;
- 2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del Regolamento di attuazione. In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:
- a. essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;
  - b. essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine animali trasformate destinate al pet-food.
  - c. essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;
  - d. miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del Regolamento di attuazione.
  - e. immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.

- f. immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura "fertilizzanti organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";
- g. l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed f) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all'Allegato I, punto 14 (in quanto diverse dalle proteine trasformate), ottenute conformemente all'Allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del Regolamento di attuazione.

**2.3** In conformità dell'Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno - azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio - sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti (diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro), è tenuto a registrare:

- a. le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;
- b. la data e le aree interessate dall'applicazione;
- c. la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio;

Tali le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni, in quanto oggetto di controllo ufficiale come previsto dall'Allegato XVI, Capo III, sezione 7 del Regolamento di attuazione. Tali Aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento) devono essere inserite, ai fini del controllo ufficiale, in uno specifico elenco detenuto presso i SVET.

### **3. Stallatico.**

Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento possono essere:

- a. applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari previste dal Regolamento in impianti riconosciuti, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006. E' compreso lo stallatico proveniente dagli stabilimenti di macellazione;
- b. destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del presente documento;
- c. destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all'articolo 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g), ed autorizzati ai sensi della normativa ambientale (doppia autorizzazione).
- d. destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;

Inoltre devono essere:

- e. trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «Stallatico», come previsto dall'Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento di attuazione, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);
- f. stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l'allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro.

### **4. Selvaggina.**

Il Regolamento non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai SOA derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) n. 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 - Repertorio Atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante. Il Regolamento ed il Regolamento di attuazione si applicano ai SOA derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004.

### **Articolo 14 - Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.**

1. In attuazione dell'articolo 16, lettera c) del Regolamento, devono essere registrati:

- 1.1 L'uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del Regolamento. Tale attività comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o

morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18:

- a. Animali da giardino zoologico,
- b. Animali da circo;
- c. Rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico e da circo;
- d. Animali da pelliccia;
- e. Animali selvatici;
- f. Cani provenienti da canili e da mute riconosciuti,
- g. Cani e gatti in asili;
- h. Larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca

L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione 1.

1.2 L'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo. Tale attività comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento di attuazione. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte del SVET.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento, il SVET autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento; sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici.

Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, in caso di scambi intracomunitari o di import/exoport. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Regolamento di attuazione.

2.1 Nell'autorizzazione il SVET stabilisce ed esplicita:

- ⇒ le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- ⇒ le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2 Annualmente i SVET trasmettono al SERVIZIO REGIONALE l'elenco delle autorizzazioni rilasciate.

## **Articolo 15 - Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.**

### **1. Animali da compagnia ed equidi**

1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è consentito il sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti:

- a. dei propri animali da compagnia (come definiti all'art. 3 comma 8 del Regolamento) in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali);
- b. degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:
  - ⇒ autorizzazione al sotterramento rilasciata dal Sindaco, sentito il parere del SVET;
  - ⇒ copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
  - ⇒ certificato veterinario che attesti le cause di morte.

1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/03/2010.

### **2. Zone isolate:**

2.1 in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento è consentito lo smaltimento tramite combustione o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che siano sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle "zone isolate" come definite al comma 23 dell'articolo 3 del Regolamento.

2.2 Come previsto dall'Allegato VI capo III, sezione 2, le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

- a. possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
- b. sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi.

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dal SERVIZIO REGIONALE, su proposta del SVET, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

- 2.4 Il Sindaco autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso;
- 2.5 Il SERVIZIO REGIONALE comunica al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».
- 2.6 Il SVET avrà cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento di attuazione.
3. **Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:**  
in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento è consentito lo smaltimento tramite combustione o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.
4. **Insorgenza malattia infettiva:**  
In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite combustione o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata. In conformità all'articolo 19, paragrafo 1 lettera f) del Regolamento è consentito lo smaltimento tramite combustione o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, di api e di sottoprodotti di apicoltura.
5. **Regole speciali:**  
Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del Regolamento di attuazione, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.
6. **Autorizzazioni:**  
Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dal Sindaco.

#### **Articolo 16 - Periodo transitorio.**

E' previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:

1. 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, al fine di consentire l'adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa;
2. 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente Regolamento (CE) n. 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 1 luglio 2004;
3. 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, al fine di consentire l'adeguamento del codice colore per l'identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).

## ALLEGATO A1

## Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento CE n. 1069/2009

Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Attività di tassidermia <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale ( <i>ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti</i> )
Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 17) (*)
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del Regolamento CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

(\*) Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, solo in caso di scambi intracomunitari o di import/export.

## ALLEGATO A2

## Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009.

Trasformazione, secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
Incenerimento e coincenerimento, diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
Compostaggio e biogas
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito), mediante operazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione</li> <li>• Taglio</li> <li>• Refrigerazione</li> <li>• Congelamento</li> <li>• Salatura</li> </ul>
Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento</li> <li>• Usati come combustibile</li> <li>• Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)</li> <li>• Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)</li> </ul>

ALLEGATO A3

Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di CATEGORIA \_\_\_\_\_ ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009

<b>SPEDITORE</b>		DDT n.	del
Nome	n. CE	Mezzo di trasporto	
Indirizzo		Targa automezzo	
<b>DESTINATARIO</b>		<b>TRASPORTATORE</b>	
Nome	n. CE	Nome	n. CE
Indirizzo		Indirizzo	
<b>LUOGO DI ORIGINE</b>		<b>LUOGO DI DESTINAZIONE</b>	
Nome	n. CE	Nome	
Indirizzo		Indirizzo	
		Tipologia impianto	
<b>TEMPERATURA</b>			<b>Numero di colli</b>
<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Refrigerato	<input type="checkbox"/> Congelato	
Numero identificativo del contenitore			
<b>Descrizione della merce:</b>			
_____			
_____			
_____			
<b>Identificazione della merce</b>	<b>Categoria</b>	<b>Quantità</b>	<b>N. lotto</b>
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO			(All. IV Reg. UE 142/2011)
Specie animale:	Rif. art. 10 Reg. CE n. 1069/2009, lettera _____		
<i>(Per materiali e prodotti derivati destinati all'alimentazione animale)</i>			
<b>N. identificazione/i individuale/i del capo/i:</b>			
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine		Firma del trasportatore	
Firma del veterinario ufficiale <i>(nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a) , punti i) e ii)</i>			
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuto il		alle ore	
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione			

**TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI  
(Regolamento CE 1069/2009)**

**DICHIARAZIONE  
DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE**

Avvenuta presso lo stabilimento della Ditta: (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

---

---

---

**IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE**

L'AUTOMEZZO (targato) \_\_\_\_\_

O

IL CONTENITORE (identificato) \_\_\_\_\_

**E' STATO LAVATO E DISINFETTATO**

IN DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ALLE ORE \_\_\_\_\_

**Firma del Gestore o Delegato**

---

## ALLEGATO B

**PROCEDURE OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DELLE  
IMPRESE DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DEI PRODOTTI  
DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI  
CE N. 1069/2009 e UE N. 142/2011**

**1. PREMESSA**

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce:

- Art. 23 - Obbligo per ogni operatore di notificare all'autorità competente ciascuno stabilimento/impianto posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, al fine della sua registrazione.
- Art. 24 – obbligo per gli operatori di richiedere il riconoscimento per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo.

**2. RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI**

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'art. 24 del Regolamento, come da tabella di seguito riportata:

<b>Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009</b>
<b>Trasformazione</b> , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
<b>Incenerimento e coincenerimento</b> , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
<b>Combustione</b> di sottoprodotti e prodotti derivati
<b>Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</b>
<b>Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti</b> (ex impianti tecnici)
<b>Compostaggio e biogas</b>
<b>Manipolazione</b> dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito), mediante operazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione</li> <li>• Taglio</li> <li>• Refrigerazione</li> <li>• Congelamento</li> <li>• Salatura</li> </ul>
<b>Magazzinaggio</b> dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
<b>Magazzinaggio</b> di prodotti derivati destinati ad essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento</li> <li>• Usati come combustibile</li> <li>• Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)</li> <li>• Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)</li> </ul>

Con il presente documento si definiscono le procedure amministrative regionali per:

- *IL RICONOSCIMENTO (CONDIZIONATO PROVVISORIO E DEFINITIVO),*
- *L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO*
- *LA COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE*
- *LA VOLTURA DELLA RAGIONE SOCIALE*
- *LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE*
- *LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE*
- *LA REVOCA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE*
- *LA COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE O SOSPENSIONE, PARZIALE O TOTALE DI ATTIVITÀ DI CUI AL RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009*
- *MODELLO VERBALE DI SOPRALLUOGO*

degli Impianti e degli Stabilimenti di produzione, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati agro-alimentari di cui all'articolo 24 del Regolamento CE n. 1069/2009.

**3. COMPETENZE DEL SERVIZIO REGIONALE**

- a. l'esame della correttezza formale, della completezza e della validità della documentazione allegata all'istanza trasmessa dal SVET;

- b. l'effettuazione dell'eventuale sopralluogo ispettivo (facoltativo) presso l'impianto/stabilimento da parte del funzionario regionale responsabile del procedimento amministrativo, di concerto con il SVET, per la verifica in loco della documentazione allegata all'istanza;
- c. l'emanazione del relativo atto amministrativo, con l'assegnazione (per i nuovi stabilimenti) del marchio di identificazione specifico, che può essere provvisorio condizionato o definitivo, marchio di identificazione che viene riportato sull'atto di riconoscimento stesso, a fronte del quale la Regione incamera una tariffa secondo quanto esplicitato al successivo punto 9 delle presenti linee guida;
- d. la trasmissione, con raccomandata A.R., di n. 2 copie conformi all'originale dell'atto amministrativo richiesto al Responsabile del SVET, per la notifica di una copia al legale rappresentante della Ditta istante e l'altra da tenere agli atti del SVET stesso;
- e. le relative registrazioni inerenti l'impianto/stabilimento nonché l'archiviazione dell'atto stesso nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti (Sistema S.INTE.S.I.) al ricevimento della R.R. di cui al punto d) precedente;
- f. la trasmissione al BURM, per via telematica, dell'atto amministrativo rilasciato per la successiva pubblicazione.

#### 4. COMPETENZE DEI SVET

- a. La predisposizione dell'istruttoria compresa la verifica della correttezza formale e della completezza della documentazione da allegare all'istanza;
- b. L'effettuazione del relativo sopralluogo ai fini della verifica della conformità del Centro/Stabilimento ai requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 142/2011 per la specifica tipologia di attività, compresi i pertinenti requisiti di cui al Recepimento dell'Accordo sopra citato, esprimendo parere favorevole o prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione, in relazione al tipo di istanza presentata;
- c. La trasmissione, da parte del SVET, al SERVIZIO REGIONALE dell'istanza in originale, unitamente alla documentazione ivi richiesta;
- d. La vigilanza sanitaria permanente dei impianti e degli stabilimenti riconosciuti;
- e. La verifica dell'applicazione delle norme previste dalle normative vigenti nonché delle eventuali disposizioni applicative regionali.

#### 5. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI STABILIMENTI.

Il legale rappresentante dell'Impianto/Stabilimento presenta al SERVIZIO REGIONALE, per il tramite del SVET, la richiesta di riconoscimento Condizionato Provvisorio in carta legale secondo il modello **Allegato B1**, corredata di tutta la documentazione in essa indicata, in originale o copia resa conforme nei modi previsti dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

##### 5.1 Il SVET, al ricevimento dell'istanza:

- a. protocolla l'istanza pervenuta;
- b. verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata;
- c. effettua il sopralluogo presso l'impianto e/o Stabilimento per la verifica della conformità dello stesso ai requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 142/2011 per la specifica tipologia di attività, redigendo il relativo verbale di sopralluogo utilizzando il modello **Allegato B9** ed esprimendo, in calce allo stesso, parere favorevole al riconoscimento condizionato provvisorio e/o definitivo oppure prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione, in relazione al tipo di istanza presentata;
- d. al completamento dell'istruttoria, trasmette al SERVIZIO REGIONALE la richiesta corredata di tutta la documentazione prevista;

5.2 Il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento dell'istanza da parte del SVET, e dopo aver effettuato gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, compreso l'eventuale sopralluogo ispettivo, di concerto con il SVET, per verificare sul luogo la documentazione allegata all'istanza, provvederà all'adozione del relativo atto amministrativo sul quale viene riportato il marchio di identificazione specifico (Condizionato Provvisorio oppure Definitivo) attribuito all'impianto e/o allo Stabilimento, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa descritta al precedente punto 3, lettere d. e. ed f.

#### 6. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO PROVVISORIO (ART. 44 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009)

Ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, la procedura di riconoscimento nonché quella relativa all'aggiornamento dell'atto di riconoscimento in caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento, prevede **OBBLIGATORIAMENTE** un riconoscimento condizionato provvisorio seguito da quello definitivo.

6.1. A tal fine il SVET trasmette al SERVIZIO REGIONALE:

- a. istanza dell'interessato secondo il modello **Allegato B1**;
  - b. copia del verbale di sopralluogo, secondo il modello **Allegato B9**, con indicazione del relativo parere favorevole e/o parere favorevole con prescrizioni (con l'indicazione delle eventuali carenze riscontrate) al riconoscimento condizionato provvisorio;
  - c. Originale della relativa ricevuta del versamento della somma di cui al successivo punto 11 effettuato sul c.c.p. n. **67971630** intestato a Regione Molise – Servizio Tesoreria – indicando il relativo codice tributo che è **0200 I** (Autorizzazioni sanitarie strutture agroalimentari);
- 6.2. Ricevuta l'istanza, il SERVIZIO REGIONALE dopo aver effettuato gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, provvederà ad emettere l'atto amministrativo di riconoscimento condizionato provvisorio con l'assegnazione del marchio di identificazione provvisorio, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto **3, lettere d. e. ed f.**;
  - 6.3. Entro il termine dei tre mesi dalla notifica da parte del SVET al legale rappresentante della ditta richiedente dell'atto di riconoscimento condizionato provvisorio, il SVET procede ad accertare, mediante nuovo sopralluogo, la sussistenza di tutti i requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 142/2011 per la specifica tipologia di attività. In caso di esito favorevole, trasmette al SERVIZIO REGIONALE l'intera e/o restante documentazione, come sopra indicato nella procedura di riconoscimento, unitamente al nuovo verbale di sopralluogo di cui al modello **Allegato B9**, nel quale viene espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo.
  - 6.4. Il SERVIZIO REGIONALE, dopo aver ricevuto dal SVET, copia del verbale di sopralluogo modello **Allegato B9** con espresso parere favorevole alla trasformazione dell'atto di riconoscimento da condizionato provvisorio a definitivo, dopo aver effettuato gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, compreso l'eventuale sopralluogo ispettivo, di concerto con il SVET, per verificare sul luogo la documentazione allegata all'istanza, provvederà ad emettere l'atto amministrativo di riconoscimento definitivo, confermando il marchio di identificazione provvisorio già assegnato all'impianto e/o Stabilimento, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto **3, lettere d. e. ed f.**;
  - 6.5. ove il SVET accerti che lo stabilimento ha ottemperato in modo significativo, ma non del tutto, ai requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 142/2011 per la specifica tipologia di attività, può concedere una proroga del riconoscimento condizionato di altri **3 (dicesi TRE)** mesi, previa richiesta del legale rappresentante e parere favorevole del SVET, informando, per conoscenza, anche il SERVIZIO REGIONALE;
  - 6.6. In ogni caso, al termine del periodo massimo previsto per la trasformazione del riconoscimento da condizionato provvisorio a definitivo, che potrà quindi essere di durata massima di **6 (dicesi sei)** mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto amministrativo di riconoscimento condizionato provvisorio al legale rappresentante della Ditta richiedente, il SVET trasmetterà tutta la relativa documentazione completa al competente SERVIZIO REGIONALE;
  - 6.7. Al termine del periodo massimo concesso (*sei mesi ovvero 180 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento amministrativo al legale rappresentante della Ditta istante*), e in caso di esito **NUOVAMENTE NEGATIVO**, cioè in assenza dei requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 142/2011, compreso anche la mancanza di uno o più dei documenti previsti dal modello **Allegato B1**, il SERVIZIO REGIONALE, su esplicita richiesta motivata del SVET di revoca del riconoscimento condizionato provvisorio, provvederà ad emettere l'atto amministrativo di Revoca del marchio di identificazione provvisorio condizionato attribuito all'impianto e/o Stabilimento, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto **3, lettere d. e. ed f.**;

È fatta comunque salva la possibilità per il titolare e/o il legale rappresentante dello stabilimento/impianto di presentare nuova istanza di riconoscimento, una volta acquisiti tutti i requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 142/2011. in tal caso però non si potrà ricorrere nuovamente al riconoscimento condizionato provvisorio, il cui istituto, quindi, può decorrere una sola volta.

**NOTA BENE**

- I) All'atto della richiesta di riconoscimento condizionato provvisorio il SVET dovrà acquisire dal titolare e/o legale rappresentante dello stabilimento/impianto tutta la documentazione richiesta per il rilascio del marchio di identificazione veterinario comunitario definitivo di idoneità, da trasmettere successivamente al SERVIZIO REGIONALE unitamente al proprio verbale di sopralluogo favorevole. per la trasformazione del marchio di identificazione da provvisorio a definitivo.
- II) Nell'istanza di riconoscimento condizionato provvisorio e definitivo devono essere obbligatoriamente indicate le categorie di SOA e PD appartenenti alla specifica sezione, settore e attività di cui al Regolamento che si intendono produrre, manipolare, lavorare, depositare, immettere sul mercato, distribuire, usare e smaltire, nonché i relativi **prodotti distinti per categoria (1, 2 e 3)** e se trattasi di merci imballate o non imballate; all'uopo è opportuno che i singoli prodotti vengano correlati alla relativa categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, 9 e 10 del Regolamento in quanto taluni prodotti possono appartenere ad una o più categorie;
- III) Il termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, da parte

del SVET al legale rappresentante della Ditta istante, è **TASSATIVO** per il SVET ai fini dell'effettuazione del sopralluogo ispettivo per il riconoscimento definitivo dello stabilimento e rientra nei c.d. LEA (livelli essenziali di assistenza) soggetti a valutazione ministeriale;

- IV) Limitatamente agli impianti di trasformazione, il SERVIZIO REGIONALE, congiuntamente al SVET, ai fini del rilascio del riconoscimento definitivo, verificano, ai sensi dell'Allegato XVI, capo I, Sezione 2, del Regolamento (UE) n. 142/2011, che l'Operatore abbia effettuato la convalida dell'impianto di trasformazione secondo le procedure e gli indicatori previsti;
- V) In caso di Revoca del riconoscimento condizionato provvisorio, la somme versate alla Regione Molise nonché al SVET dal titolare e/o legale rappresentante dello stabilimento/impianto per le spese relative al riconoscimento **NON** saranno restituite.
- 7. PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI LAVORAZIONE CHE COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E/O DI CATEGORIA PREVISTA DAL RICONOSCIMENTO.**

Per le diverse tipologie di Impianti/Stabilimenti, sull'atto di riconoscimento è riportato il marchio di identificazione specifico nonché l'attività per la quale esso è stato riconosciuto idoneo.

Qualora in un impianto/stabilimento già autorizzato ai sensi di una specifica sezione di cui all'articolo 24 del Regolamento, a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o dell'indirizzo produttivo, VENGA MODIFICATA L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA, sia per revocare attività dismesse sia per attivarne di nuove non ricomprese tra quelle riportate nell'atto di riconoscimento, MA SEMPRE NELL'AMBITO DI QUELLE PREVISTE NELLA STESSA SEZIONE di cui all'articolo 24 del Regolamento, è necessario che il titolare e/o legale rappresentante dell'impianto/stabilimento presenti al SERVIZIO REGIONALE, per il tramite del SVET, la richiesta di **AGGIORNAMENTO** dell'atto di riconoscimento.

La procedura di aggiornamento dell'atto di riconoscimento semplifica l'iter autorizzativo, in quanto l'ampliamento dell'attività produttiva **NON** comporta l'**obbligo** di attivare ex novo la procedura di riconoscimento dell'impianto/stabilimento già riconosciuto, **obbligo** che invece rimane allorquando in uno stabilimento già riconosciuto si intenda attivare una nuova attività produttiva disciplinata da una sezione diversa di cui all'articolo 24 del Regolamento.

Ai fini dell'aggiornamento dell'atto di riconoscimento per ampliamento della tipologia di attività viene adottata la seguente procedura:

- 7.1. Il titolare e/o legale rappresentante dell'impianto/Stabilimento presenta al SERVIZIO REGIONALE, per il tramite del SVET, la richiesta di aggiornamento dell'atto di riconoscimento in carta legale, corredata di tutta la documentazione in essa indicata di cui al modello **Allegato B2**, in originale o copia resa conforme nei modi previsti dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- 7.2. IL SVET:
- protocolla l'istanza pervenuta;
  - verifica la completezza e la correttezza formale della documentazione allegata;
  - effettua un sopralluogo ispettivo presso l'impianto/Stabilimento per la verifica della conformità dell'opificio stesso ai requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 per la specifica tipologia di attività di cui si chiede l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, redigendo apposito verbale di sopralluogo di cui al modello **Allegato B9**, esprimendo, in calce allo stesso, parere favorevole oppure prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione;
  - al completamento dell'istruttoria, trasmette al SERVIZIO REGIONALE la richiesta di aggiornamento dell'atto di riconoscimento corredata di tutta la documentazione prevista.
- 7.3. Il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento dell'istanza, e dopo aver effettuato gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, compreso l'eventuale sopralluogo ispettivo, di concerto con il SVET per verificare sul luogo la documentazione allegata all'istanza, provvede all'adozione dell'atto amministrativo di aggiornamento dell'atto di riconoscimento in favore della ditta richiedente, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto 3, **lettere d. e. ed f.**;

**NOTA BENE**

- Il rilievo di mancata comunicazione da parte del titolare e/o legale rappresentante dell'opificio riconosciuto all'Autorità competente della variazione della tipologia produttiva che richiede l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, fatta salva la specifica sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 36 del 21 febbraio 2005 secondo la tavola di concordanza tra le disposizioni vigenti in precedenza e quelle attualmente in vigore, comporta la **SOSPENSIONE IMMEDIATA** del marchio di identificazione e l'inoltro, a cura del legale rappresentante dello stabilimento stesso, dell'istanza di aggiornamento dell'attività produttiva secondo la procedura sopra esplicitata entro 30 (dicesi TRENTA) giorni dalla data di notifica della contestazione dell'illecito, trascorsi inutilmente i quali si procede alla **REVOCA** del marchio di identificazione stesso.
- Ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n.1069/2009, la procedura di aggiornamento dell'atto di riconoscimento in caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento. prevede

OBLIGATORIAMENTE un riconoscimento condizionato provvisorio seguito da quello definitivo.

- III) In caso di **REVOCA** del marchio di identificazione titolare e/o legale rappresentante dell'opificio dovrà avviare la procedura per un riconoscimento **EX NOVO** dello stabilimento stesso.

**8. COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI ALL'ATTIVITA' E ALLE CATEGORIE DI SOTTOPRODOTTI PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO.**

Tutte le modifiche strutturali e/o impiantistiche (modificazione degli elementi di cui alla piantina planimetrica e alle attrezzature impiantistiche riportati nella relazione tecnico–descrittiva dell'impianto all'atto del riconoscimento) apportate agli impianti/stabilimenti riconosciuti, vanno segnalate al SVET e fatte oggetto di un formale riconoscimento del mantenimento del possesso dei requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 secondo la seguente procedura:

- 8.1. l'OSA dello stabilimento presenta al SVET istanza di cui al modello **Allegato B3** di modifiche strutturali e/o impiantistiche, corredata di tutta la documentazione in essa indicata, in originale o copia resa conforme nei modi previsti dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- 8.2. il SVET, ricevuta la comunicazione, provvede a:
- protocollare l'istanza pervenuta;
  - valutare gli elaborati allegati per la richiesta di eventuali prescrizioni e/o chiarimenti sulle modifiche strutturali e/o impiantistiche apportate;
  - effettuare un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 per la specifica tipologia di attività, redigendo apposito verbale secondo il modello **Allegato B9** e prescrivendo, se necessario, gli eventuali ulteriori interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione;
  - trasmettere al SERVIZIO REGIONALE il proprio parere corredata della comunicazione e della relativa documentazione (*IN COPIA*);
- 8.3. Il SERVIZIO REGIONALE, acquisito dal SVET tutta la documentazione di cui al punto precedente, unitamente alla copia del verbale di sopralluogo effettuato dal SVET presso lo stabilimento, dopo aver effettuato gli eventuali accertamenti istruttori ritenuti necessari, compreso l'eventuale sopralluogo ispettivo, di concerto con il SVET, per verificare sul luogo la documentazione allegata all'istanza, **PRENDE ATTO** con propria nota delle intervenute modifiche strutturali e/o impiantistiche apportate all'impianto/stabilimento e ne dà comunicazione al SVET e, per conoscenza, al titolare e/o legale rappresentante della Ditta interessata.

**NOTA BENE**

- I) La mancata comunicazione da parte del titolare e/o legale rappresentante della Ditta all'Autorità competente di modifiche strutturali e/o impiantistiche secondo la procedura sopra descritta, fatta salva l'applicazione di specifica sanzione, ove prevista, **PUÒ** comportare la sospensione temporanea (secondo le modalità previste al successivo punto 10.1.), ovvero la **Revoca** del marchio di identificazione veterinario comunitario attribuito all'impianto/stabilimento, su espressa richiesta motivata del SVET al SERVIZIO REGIONALE nel caso in cui le modifiche apportate e non comunicate, a giudizio dello stesso SVET abbiano comportato rischi rilevanti per la salute umana, animale per l'ambiente. **In ogni caso rimane l'obbligo**, da parte del titolare e/o legale rappresentante, dell'inoltro al SERVIZIO REGIONALE, per il tramite del SVET, della comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche apportate all'impianto/stabilimento.
- II) In caso di **revoca** del marchio di identificazione dovrà essere avviata la procedura per il riconoscimento **EX NOVO** dell'impianto/stabilimento stesso.
- III) In caso di variazione della sede legale, numero civico, numero telefonico, e\_mail, e quant'altro attinente l'anagrafica degli impianti/stabilimenti riconosciuti, ovvero nel caso di variazione del legale rappresentante dell'opificio riconosciuto, laddove si configuri come avvicendamento di personale già facenti parte della costituita precedente società, il titolare e/o legale rappresentante deve informarne il SERVIZIO REGIONALE, per il tramite del SVET, tramite una comunicazione scritta **SU CARTA SEMPLICE** alla quale allegare, se del caso, documenti giustificativi delle stesse intervenute variazioni. Anche in questo caso il SERVIZIO REGIONALE, a fronte di dette comunicazioni, effettuerà una formale **PRESA D'ATTO**, con propria nota, delle intervenute modifiche dandone comunicazione al SVET e, per conoscenza, alla Ditta interessata.

**9. PROCEDURE PER IL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UN IMPIANTO/STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO.**

- 9.1. Qualora vengano apportate **VARIAZIONI** alla Ragione Sociale di una Ditta alla quale sia intestato un riconoscimento di idoneità o qualora una nuova Ditta subentri nell'attività dell'impianto/stabilimento, il titolare e/o legale rappresentante della nuova ragione sociale presenta, entro il termine di 30 (dicesi **TRENTA**) giorni dalla data dell'avvenuta variazione, al SERVIZIO REGIONALE per il tramite del SVET, istanza di voltura a proprio nome, secondo il modello **Allegato B4**, corredata di tutta la documentazione in essa indicata, in originale o copia resa conforme nei modi previsti dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

- 9.2. Il SVET, dopo aver protocollato e verificata la completezza e la validità della documentazione allegata all'istanza, effettua un sopralluogo ispettivo (*FACOLTATIVO*) di verifica della rispondenza dello stabilimento oggetto di voltura dell'atto di riconoscimento ai pertinenti requisiti generali e specifici previsti per la specifica tipologia di attività, redigendo verbale di sopralluogo secondo il modello **Allegato B9**, esprimendo, in calce allo stesso, parere favorevole oppure prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.
- 9.3. Il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento della documentazione da parte del SVET, e, dopo aver effettuato gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, compreso l'eventuale sopralluogo ispettivo, di concerto con il SVET, per verificare sul luogo la documentazione allegata all'istanza, provvede all'adozione dell'atto amministrativo di cambio di ragione sociale in favore della ditta richiedente, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto 3, **lettere d. e. ed f.**;

Fin tanto che non si sia concluso con atto formale il procedimento di voltura ed, a condizione che l'istanza, completa di tutta la documentazione, sia stata trasmessa dal SVET al SERVIZIO REGIONALE, la Ditta subentrante potrà comunque utilizzare il marchio di identificazione di idoneità attribuito all'impianto/stabilimento, salvo diversa indicazione motivata da parte del SVET o del SERVIZIO REGIONALE.

NOTA BENE

- I) Si precisa che l'istanza di cambio di ragione sociale deve essere prodotta dal legale rappresentante della Ditta subentrante per **TUTTE** le attività autorizzate che si svolgono all'interno dell'impianto/stabilimento e non solo per alcune di esse.
- II) Fermo restando la specifica procedura sopra menzionata, il sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento oggetto di voltura dell'atto di riconoscimento ai requisiti previsti dal Regolamento da parte del SVET può non avere luogo e ritenersi soddisfatto da specifica autodichiarazione (*da produrre ai sensi di legge sia da parte del vecchio titolare dell'opificio riconosciuto che dal nuovo titolare subentrante*), nella quale si dichiarari che non sono state apportate modifiche produttive e strutturali rispetto all'atto di riconoscimento e che lo stabilimento conserva i requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 per la/e specifica tipologia di attività;
- III) il rilievo di mancata comunicazione di variazione della ragione sociale all'Autorità competente comporta, fatta salva la specifica sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 36 del 21 febbraio 2005 secondo la tavola di concordanza tra le disposizioni vigenti in precedenza e quelle attualmente in vigore, l'obbligo, da parte del legale rappresentante della Ditta subentrante, dell'inoltro dell'istanza di voltura della ragione sociale per il tramite del SVET entro il termine massimo di 30 (dicesi TRENTA) giorni dalla data di notifica del rilievo, trascorsi inutilmente i quali si procederà d'ufficio alla REVOCA del marchio di identificazione.

**10. PROCEDURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA O REVOCA DEFINITIVA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE.**

Presso il SVET devono essere adeguatamente documentate tutte le situazioni che comportano la sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell'attività produttiva degli Impianti/Stabilimenti riconosciuti.

L'articolo 54 del Regolamento CE n. 882/2004 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce al Veterinario Ufficiale, in relazione ai diversi problemi che si possono verificare nell'opificio, la possibilità di disporre sia un rallentamento che la sospensione temporanea dell'attività produttiva, al fine di assicurare che l'operatore ponga rimedio ai problemi riscontrati, tenendo conto della natura delle non conformità e dei dati relativi a precedenti non conformità riscontrate.

Le misure previste vanno dall'imposizione di tutte le procedure e azioni ritenute necessarie per garantire la conformità alla normativa vigente in materia, alla sospensione delle operazioni o alla chiusura in toto o in parte dello stabilimento.

Provvedimenti più restrittivi saranno proposti da parte del SVET al SERVIZIO REGIONALE secondo le seguenti procedure:

**10.1. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE SU PROPOSTA DEL SVET**

- a. Il SVET prescrive al legale rappresentante della Ditta quali interventi ed in quanto tempo devono essere messi in atto al fine di poter consentire la ripresa delle lavorazioni e propone al SERVIZIO REGIONALE l'adozione dell'atto amministrativo di sospensione temporanea del marchio di identificazione attribuito all'impianto/Stabilimento;
- b. Il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento dell'istanza da parte del SVET, adotta l'atto amministrativo di sospensione temporanea del marchio di identificazione attribuito all'impianto/Stabilimento, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto 3, **lettere d. e. ed f.**;
- c. Alla scadenza dei termini prescritti, oppure su apposita richiesta del titolare dell'impianto/stabilimento, Il SVET effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta rimozione delle carenze riscontrate che hanno prodotto il provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dal Regolamento e dal Regolamento di attuazione per la specifica tipologia di attività e, in caso favorevole, trasmette al SERVIZIO REGIONALE apposita relazione proponendo, nel contempo, la revoca del provvedimento di sospensione temporanea del

marchio di identificazione attribuito all'impianto/stabilimento;

- d. Il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento dell'istanza da parte del SVET adotta l'atto amministrativo di revoca della sospensione temporanea del marchio di identificazione attribuito all'impianto/stabilimento, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto 3, lettere d. e. ed f.;

NOTA BENE

- i) Le comunicazioni da parte del SVET inerenti la sospensione temporanea del marchio di identificazione attribuito all'impianto/stabilimento che comportano l'emanazione, da parte del SERVIZIO REGIONALE dell'atto amministrativo di sospensione temporanea del marchio di identificazione e quindi della attività produttiva, dovranno essere fatte solo quando le carenze riscontrate dal Veterinario Ufficiale nell'opificio comportano, per essere rimosse, un tempo superiore ai 60 (sessanta) giorni.
- ii) Per tempi inferiori ai 60 (sessanta) giorni è competente il SVET all'effettuazione della procedura di sospensione temporanea del marchio di identificazione, informandone, per conoscenza, il SERVIZIO REGIONALE;
- iii) Per tutto il periodo di durata della sospensione temporanea del marchio di identificazione dell'impianto/stabilimento sono interdette le attività oggetto della sospensione e qualunque altra attività ad essa collegata.

*Si precisa che la procedura sopra descritta deve essere adottata dal SVET anche nel caso di riscontro di non conformità da parte di personale sanitario del Ministero della Salute e/o dell'FVO a seguito di audit effettuati in conformità all'articolo 4, paragrafo 6 del Regolamento CE n. 882/2004, con verifica in uno o più stabilimenti oppure a seguito di ispezione.*

**10.2. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE SU ESPRESSA RICHIESTA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO.**

Per particolari motivi e su espressa richiesta MOTIVATA del legale rappresentante dell'impianto/Stabilimento può essere disposta dal SERVIZIO REGIONALE la sospensione temporanea del marchio di identificazione attribuito allo stesso.

In tal caso:

- a. Il legale rappresentante dell'impianto/Stabilimento trasmette al SERVIZIO REGIONALE, per il tramite del SVET, apposita richiesta di cui al modello **Allegato B5** di sospensione temporanea del marchio di identificazione dello stabilimento, indicando nella stessa anche IL PERIODO TEMPORALE di durata della sospensione dell'attività, che non può comunque essere superiore ai 6 (sei) mesi;
- b. Il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento della richiesta del legale rappresentante dello stabilimento da parte del SVET, adotta l'atto amministrativo di sospensione temporanea del marchio di identificazione attribuito all'impianto/stabilimento, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto 3, lettere d. e. ed f.;
- c. A seguito di espressa comunicazione da parte del legale rappresentante dell'opificio al SVET di ripresa dell'attività produttiva, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio della ripresa dell'attività produttiva, il SVET effettua il sopralluogo ai fini della verifica del mantenimento del possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal Regolamento e dal Regolamento di attuazione e, in caso favorevole, trasmette al SERVIZIO REGIONALE apposita relazione unitamente al proprio verbale di sopralluogo per la revoca del provvedimento di sospensione temporanea del marchio di identificazione;
- d. Il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento dell'istanza da parte del SVET adotta l'atto amministrativo di revoca della sospensione temporanea del marchio di identificazione, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto 3, lettere d. e. ed f.;

NOTA BENE

- i) Per tutto il periodo di durata della sospensione del marchio di identificazione all'impianto/stabilimento sono interdette le attività oggetto della sospensione e qualunque altra attività ad essa collegata.
- ii) Qualora il legale rappresentante dell'impianto/Stabilimento non rispetti i termini temporali di sospensione temporanea dell'attività produttiva [che comunque non possono superare i 6 (sei) mesi] così come indicati nella propria comunicazione, e conseguentemente riportato anche nel relativo atto del SERVIZIO REGIONALE, ai fini del successivo sopralluogo di cui alla precedente lettera c. oppure in assenza di comunicazione al SVET della data di inizio della ripresa dell'attività produttiva, ovvero di mancata richiesta motivata di ulteriore periodo di sospensione dell'attività stessa, il SVET può proporre la revoca del marchio di identificazione secondo le procedure di cui al successivo punto 10.3.1.

**10.3. REVOCA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE.**

**10.3.1. REVOCA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE A SEGUITO DI RISCONTRO DI GRAVI NON CONFORMITA'.**

Nel caso vengano evidenziati a carico di un impianto/stabilimento riconosciuti problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, anche a seguito di una precedente sospensione del riconoscimento, il Veterinario Ufficiale può, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento CE n. 882/2004, disporre la revoca del marchio di identificazione o semplicemente di alcune attività.

In tal caso:

- a. Il SVET trasmette al SERVIZIO REGIONALE la proposta motivata di **REVOCA** del marchio di identificazione attribuito all'impianto/Stabilimento;
- b. Il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento della proposta e, dopo aver effettuato gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, adotta l'atto amministrativo di revoca del marchio di identificazione specifico, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la con la procedura amministrativa di cui al precedente punto 3 lettere d., e. ed f..

**NOTA BENE**

- I) Il SVET, in questo caso è tenuto a informare il titolare/legale rappresentante dello stabilimento riconosciuto sui diritti di ricorso avverso le decisioni adottate e sulle procedure e sui tempi applicabili. In particolare, va informato la ditta sulla possibilità di ricorrere, avverso il provvedimento di revoca, al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento;
- II) mettere sotto il proprio controllo, al fine di evitarne l'utilizzo fraudolento, i bolli sanitari ed a diffidare l'operatore dall'utilizzare il/i marchi di identificazione e/o materiali di imballaggio riportanti impresso il bollo sanitario/marchio di identificazione.

**10.3.2. REVOCA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE A SEGUITO DI CESSAZIONE COMPLETA DELLA/E ATTIVITA' PRODUTTIVA/E.**

Nel caso in cui il titolare/legale rappresentante dell' impianto/stabilimento riconosciuto, per motivi propri, intende cessare completamente l'attività produttiva per la quale l'impianto/stabilimento è stato riconosciuto, si rende necessario revocare il marchio di identificazione stesso.

In tal caso:

- a. Il titolare/legale rappresentante dell'opificio riconosciuto trasmette al SVET apposita richiesta di cui al modello **Allegato B5** di cessazione completa dell'attività produttiva del proprio stabilimento riconosciuto;
- b. il SVET trasmette al SERVIZIO REGIONALE la richiesta di revoca del marchio di identificazione attribuito all'impianto/stabilimento, allegandovi la comunicazione effettuata dal titolare/legale rappresentante dell'impianto/stabilimento riconosciuto;
- c. Il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento dell'istanza e, dopo aver effettuato gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, adotta l'atto amministrativo di revoca del marchio di identificazione specifico, atto che verrà trasmesso al Responsabile del SVET con la con la procedura amministrativa di cui al precedente punto 3, lettere d., e. ed f..

*Si precisa che In ambedue i casi di cui ai sopra citati punti 10.3.1. e 10.3.2. il SVET deve provvedere a mettere sotto il proprio controllo, al fine di evitarne l'utilizzo fraudolento, i bolli sanitari ed a diffidare l'operatore dall'utilizzare il/i marchi di identificazione e/o materiali di imballaggio riportanti impresso il bollo sanitario/ marchio di identificazione, dandone formale comunicazione al SERVIZIO REGIONALE.*

**11. REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI**

**A. PREMESSA**

Elemento innovativo è costituito dalla registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento delle attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati;

**B. REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI/ATTIVITA'**

Sono soggetti a registrazione gli impianti che svolgono le attività di cui all'art. 23 del Regolamento, come da tabella di seguito riportata:

Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento CE n. 1069/2009
Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concerie</li> <li>• Attività di tassidermia</li> <li>• Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini</li> <li>• Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine</li> <li>• Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (<i>ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti</i>)</li> </ul>
Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 17) (*)
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del Regolamento CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

*(\*) Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, solo in caso di scambi intracomunitari o di import/export.*

### **C. PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI/ATTIVITA'.**

1. Il legale rappresentante dell'Impianto/attività presenta al SVET la notifica ai fini della registrazione secondo il modello **Allegato B6**, corredata di tutta la documentazione in essa indicata, in originale o copia resa conforme nei modi previsti dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il SVET, al ricevimento della notifica, dopo aver provveduto alla protocollazione, alla verifica della correttezza formale e della completezza della documentazione allegata ed al relativo sopralluogo presso l'impianto/attività per la verifica della conformità dello stesso ai requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 142/2011 per la specifica tipologia di attività;
3. al completamento dell'istruttoria richiede al SERVIZIO REGIONALE l'inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento e la relativa assegnazione del numero di registrazione, utilizzando il modello **Allegato B7**;
4. il SERVIZIO REGIONALE, al ricevimento del modello Allegato B7 provvede ad inserire i dati relativi all'anagrafica ed all'attività per la quale si chiede l'attribuzione del numero di registrazione nel sistema S.INTE.S.I.;
5. dopo aver inserito i dati nel sistema S.INTE.S.I. ed aver ottenuto il relativo numero di registrazione, lo stesso verrà comunicato al SVET richiedente e, per conoscenza, alla Ditta richiedente, tramite invio di Raccomandata A.R.

**Si precisa che:**

- a) *L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica;*
  - b) *L'attività di trasporto necessita comunque dell'assegnazione del codice di identificazione dei singoli veicoli/contenitori da parte del SVET, come da modello allegato (Allegato B8).*
  - c) *Analogamente alle procedure di riconoscimento, il SVET può, ove lo ritenesse necessario, applicare le pertinenti procedure del condizionato provvisorio e successivo definitivo per le attività/impianti soggetti a registrazione e, di questa evenienza, deve darne formale comunicazione al SERVIZIO REGIONALE all'atto della trasmissione del modello Allegato B7;*
  - d) *Qualunque variazione dei dati attinente l'anagrafica (toponomastica, legale rappresentante, sede legale, telefono, fax, e\_mail, PEC) nonché la specifica attività così come contenuti nella richiesta di inserimento nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, deve essere comunicata da SVET al SERVIZIO REGIONALE ai fini dell'aggiornamento degli stessi nel sistema S.INTE.S.I.;*
  - e) *Nelle more della revisione del Sistema S.INTE.S.I. il SERVIZIO REGIONALE aggiorna un data base locale su cui inserire gli stabilimenti e gli operatori registrati, con almeno le informazioni riguardanti la natura delle attività.*
12. **SPESE PER IL RICONOSCIMENTO, L'AGGIORNAMENTO, LA VOLTURA DELLA RAGIONE SOCIALE DEGLI IMPIANTI E/O DEGLI STABILIMENTI.**

#### **12.1. Riconoscimento, Aggiornamento dell'atto di riconoscimento, Voltura della ragione sociale:**

Le spese relative al riconoscimento degli impianti/stabilimenti di cui alle presenti linee guida sono a totale carico dei titolari dei medesimi. A tal fine gli stessi verseranno:

1. Al SVET, secondo modalità da queste stabilite, la pertinente somma contemplata dal tariffario unico regionale dei compensi delle prestazioni rese nell'esclusivo interesse dei privati dai sanitari dipendenti dai Servizi ed Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali – Aggiornamento e Revisione - approvato con D.G.R. n. 159/2011, per la copertura dei costi relativi alle competenze di cui al precedente punto 4;
2. Alla Regione Molise la somma indicata nei fac – simile di domanda e specificata di seguito per le singole tipologie di attività di cui viene richiesto il riconoscimento di idoneità veterinario comunitario, il cambio di ragione sociale e/o l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, mediante versamento della somma sull'apposito conto corrente postale n. **67271630** intestato a: Regione Molise – Autorizzazioni sanitarie strutture agroalimentari – codice 02001 - indicandone la relativa causale, per la copertura dei costi relativi alle competenze di cui al punto 3 precedente.  
Si riporta, di seguito, l'elenco delle tariffe da corrispondere per ciascuna procedura autorizzativa:
  - a) € **1.032,91** (dicesi Euro Milletrecentaduevirgolantantuno) per il riconoscimento degli impianti e/o stabilimenti di cui all'articolo 24 del Regolamento CE n. 1069/2009;
  - b) € **103,29** (dicesi Euro Centotrevirgolaventinove) per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento;
  - c) € **103,29** (dicesi Euro Centotrevirgolaventinove) per il cambio di ragione sociale.

#### **12.2. Registrazione degli impianti e/o stabilimenti.**

Le spese relative alla registrazione degli impianti/attività nonché dei singoli veicoli e/o contenitori di cui alle presenti linee guida sono a totale carico dei titolari dei medesimi. A tal fine gli stessi verseranno al SVET, secondo modalità da queste stabilite, la pertinente somma contemplata dal tariffario unico regionale dei compensi delle prestazioni rese nell'esclusivo interesse dei privati dai sanitari dipendenti dai Servizi ed Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali – Aggiornamento e Revisione - approvato con D.G.R. n. 159/2011.

### 13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'OPERATORE DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI.

Il titolare/legale rappresentante dell'impianto/stabilimento riconosciuto per l'esercizio dell'attività in esso descritte è tenuto a comunicare al SERVIZIO REGIONALE, per il tramite del SVET, secondo le procedure sopra esplicitate, qualunque VARIAZIONE attinente la Ragione Sociale, le strutture dello stabilimento e la tipologia di attività per la/e quale/i l'impianto/stabilimento è stato riconosciuto, nonché ogni altra variazione prevista dalla legislazione vigente che dovesse intervenire.

Ciò al fine di consentire al SERVIZIO REGIONALE di poter costantemente aggiornare il Sistema S.INTE.S.I. Stabilimenti del Ministero della Salute, così come previsto anche all'articolo 7, comma 3 del D. Lgs. n. 193/2007.

Le procedure sopra descritte di sospensione temporanea e/o di revoca del marchio di identificazione dovranno essere adottate anche nel caso in cui, nel corso della normale attività di vigilanza da parte del SVET sugli impianti/stabilimenti riconosciuti, si riscontri che l'opificio è CHIUSO OPPURE INATTIVO, senza che il titolare/legale rappresentante abbia informato di ciò il SVET.

A tal fine il Responsabile del SVET, dopo aver accertato formalmente presso il legale rappresentante le cause che hanno determinato la chiusura o l'inattività stessa, può proporre al SERVIZIO REGIONALE, su espressa richiesta motivata dello stesso legale rappresentante dell'opificio, l'emanazione del relativo atto (*Sospensione temporanea oppure Revoca del marchio di identificazione*).

In assenza di riscontro alla formale richiesta di chiarimenti da parte del legale rappresentante dell'opificio circa le cause che hanno determinato la chiusura o l'inattività stessa, il SVET può proporre, di propria iniziativa, al SERVIZIO REGIONALE la sospensione temporanea del marchio di identificazione dell'opificio per un periodo di tempo che, a discrezione dello stesso SVET, non può comunque superare i 6 (sei) mesi.

Trascorso tale il periodo di sospensione, così come specificato anche nel relativo atto del SERVIZIO REGIONALE, senza che il legale rappresentante dell'impianto/stabilimento abbia fornito utili informazioni all'Autorità sanitaria competente (SVET e/o SERVIZIO REGIONALE) circa il destino dell'opificio stesso, il SVET può proporre al SERVIZIO REGIONALE di propria iniziativa la richiesta di revoca del marchio di identificazione attribuito allo stabilimento, previa comunicazione formale (tramite Racc. AR) al titolare/legale rappresentante dello stabilimento riconosciuto sui diritti di ricorso avverso le decisioni adottate e sulle procedure e sui tempi applicabili. In particolare, va informato la ditta sulla possibilità di ricorrere, avverso il provvedimento di revoca, al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento.

I relativi provvedimenti emessi dal SERVIZIO REGIONALE verranno trasmessi al Responsabile del SVET con la procedura amministrativa di cui al precedente punto 3, lettere d., e. ed f..

### 14. PRECISAZIONI FINALI

1. In sede di richiesta di Riconoscimento ed aggiornamento dell'atto di riconoscimento condizionato provvisorio degli impianti/stabilimenti di cui all'articolo 24 del Regolamento, così come in sede di registrazione degli impianti/attività di cui all'articolo 23 del Regolamento è **NECESSARIO (in quanto bisogna riportarlo sull'atto di riconoscimento e/o registrazione)** che il SVET specifichi i singoli prodotti appartenenti alle diverse categorie (1, 2 e 3) che si intendono produrre, trasportare, manipolare, lavorazione, magazzino, immettere in mercato, distribuire, smaltire in quanto, molti di essi possono far parte dell'una e/o dell'altra categoria;
2. Con riferimento alla nota ministeriale protocollo n. 31676-P del 19/09/2012 avente per oggetto "*Regolamento (CE) n. 1069/2009. Identificazione Autorità competente locale e sanzioni*", **SI DELEGA FORMALMENTE** il SVET all'esercizio della funzione di autorità competente per decidere sull'eventuale destinazione di SOA ad una discarica autorizzata a norma del D. lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, così come, in virtù dei meccanismi di contemperanza tra norme di diritto interno e norme di diritto comunitario, è possibile, attraverso una valutazione da compiersi caso per caso, applicare le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 36/2005 a talune fattispecie di violazione degli obblighi imposti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo la tavola di concordanza tra le disposizioni vigenti e quelle attualmente in vigore;
3. Si richiamano, altresì, le seguenti note ministeriali di chiarimenti-precisazioni relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed (UE) n. 142/2011:
  - a) *nota ministeriale protocollo n. 30657-P del 26/09/2011 avente per oggetto "Regolamento (UE) 142/2011: nota applicativa dell'allegato X, capo II, sezione 4 (materie prime per mangimi)";*
  - b) *nota ministeriale protocollo n. 4892-P del 15/03/2011 avente per oggetto "Procedure per autorizzazioni agli intracomunitari alla luce del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale";*

- c) *nota ministeriale protocollo n. 28481-P del 09/08/2012 avente per oggetto "Condizioni relative al trasporto di ciccioli, come sottoprodotti animali, destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia";*
- d) *nota ministeriale protocollo n. 175-P del 03/01/2013 avente per oggetto "Definizione e immissione in commercio di stallatico e stallatico trasformato ai sensi dei regolamenti europei sui sottoprodotti di origine animale;*
- e) *nota ministeriale protocollo n. 16865-P del 26/04/2013 avente per oggetto "Riconoscimento ai sensi del Reg. (CE)1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti";*
- f) *nota ministeriale protocollo n. 27460-P del 26/06/2013 avente per oggetto "Riconoscimento ai sensi del Reg. (CE)1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti (integrazione alla nota DGISAN 16865 del 26 aprile 2013";*
- g) *nota ministeriale protocollo n. 27467-P del 26/06/2013 avente per oggetto "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009\_ omissis\_ - Chiarimenti";*

**15. INDICE DEGLI ALLEGATI**

Al fine di uniformare e semplificare le procedure di presentazione delle domande di cui al presente documento vengono di seguito riportati i modelli da utilizzare:

<b>Allegato A1</b>	Impianti/attività registrati ai sensi art. 23 del Regolamento CE n. 1069/2009
<b>Allegato A2</b>	Stabilimenti/Impianti riconosciuti ai sensi art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009
<b>Allegato A3</b>	Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di CATEGORIA _____ ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009
<b>Allegato A4</b>	Trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati ( <i>regolamento ce 1069/2009</i> ) - dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione
<b>Allegato B1</b>	Istanza di RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.
<b>Allegato B2</b>	Istanza di AGGIORNAMENTO dell'atto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento.
<b>Allegato B3</b>	Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che NON comportano variazione o aggiunte alla tipologia di attività produttiva e/o di categoria prevista dal riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009
<b>Allegato B4</b>	Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009
<b>Allegato B5</b>	Comunicazione di cessazione e/o sospensione di attività di cui al RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
<b>Allegato B6</b>	Notifica ai fini della Registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.
<b>Allegato B7</b>	Richiesta di inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione.
<b>Allegato B8</b>	Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
<b>Allegato B9</b>	Modello verbale di sopralluogo

**ALLEGATO B1**

**Istanza di RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.**

marca da bollo di  
valore corrente

ALLA REGIONE MOLISE  
Direzione Generale per la Salute  
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Via Toscana n. 9  
86100 - CAMPOBASSO (CB)

per il tramite del  
Servizio Veterinario A.S.Re.M. - sede operativa di

Il/la sottoscritto/a:  
Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Domicilio elettronico (e\_mail/PEC) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta \_\_\_\_\_  
Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
e sede impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**IL RILASCIO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per l'impianto sito nel Comune sopra riportato destinato allo svolgimento della/e seguente/i attività:**

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie art. 24 (1) (h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Categoria 1</li> <li>▪ Categoria 2</li> <li>▪ Categoria 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cernita</li> <li>▪ Taglio</li> <li>▪ Refrigerazione</li> <li>▪ Congelamento</li> <li>▪ Salagione</li> <li>▪ Altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteine animali trasformate</li> <li>• Farine di carne e ossa</li> <li>• Farine di pesce</li> <li>• Proteine idrolizzate</li> <li>• Ciccicoli</li> <li>• Sangue</li> <li>• Prodotti sanguigni per uso zootecnico</li> <li>• Prodotti sanguigni per uso tecnico</li> <li>• Farina di sangue</li> <li>• Siero di equidi</li> <li>• Grassi fusi/olio di pesce per usi diversi da alimentazione animale e oleochimico</li> <li>• Grassi fusi per uso oleochimica</li> <li>• Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico</li> <li>• Derivati dei grassi</li> <li>• Latte, prodotti del latte e colostro</li> <li>• Prodotti d'uovo</li> <li>• Prodotti alimentari</li> <li>• Carcasse di animali da compagnia</li> </ul>
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. art. 24 (1) (i)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Categoria 1</li> <li>▪ Categoria 2</li> <li>▪ Categoria 3</li> </ul>		
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati art. 24 (1) (j)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Categoria 1</li> <li>▪ Categoria 2</li> <li>▪ Categoria 3</li> </ul>	Destinati a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ smaltimento (i)</li> <li>▪ uso combustibile (ii)</li> <li>▪ alimentazione animale (iii)</li> <li>▪ fertilizzanti (iv)</li> </ul>	



occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;

- Per le attività elencate all'art. 29 del Regolamento (CE) n.1069/2009, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP;
- Per gli impianti di trasformazione, procedura di convalida dell'impianto (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) secondo le procedure e gli indicatori previsti all'Allegato XVI, capo I Sezione 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:
  - rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
  - rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;
  - possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di lavorazione dell'impianto in originale o copia conforme;
- Convenzione con un laboratorio di analisi esterno riconosciuto iscritto negli elenchi regionali per le attività analitiche connesse all'autocontrollo, se previste, oppure autodichiarazione del legale rappresentante dell'utilizzo, per l'esecuzione delle citate attività, di un laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria);
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- Copia verbale di sopralluogo - modello Allegato B9 - effettuato dal competente Servizio Veterinario A.S.Re.M. territorialmente competente con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;
- n. 1 marca da bollo di valore corrente (oltre a quella già apposta sulla presente domanda);
- ricevuta del versamento di euro **1.032,91** effettuato sul c.c.p. n. 67971630 intestato a Regione Molise – Servizio Tesoreria - indicando il relativo codice tributo che è 0200 I (Autorizzazioni sanitarie strutture agroalimentari) specificando la relativa causale.

**Il sottoscritto DICHIARA**

- di essere informato che la presente domanda è valida esclusivamente per il riconoscimento delle attività sopra individuate come previsto dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati;
- di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni o di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. In tal senso, si impegna a comunicare tempestivamente alla stessa autorità le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto contenuto nella presente domanda e relativa documentazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**Per i soli cittadini extracomunitari:**

- dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. \_\_\_\_\_ rilasciato dalla Questura di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con validità fino al \_\_\_\_\_ e di cui si allega fotocopia.

**NOTA BENE**

*\* I documenti devono avere, nei modi e nei casi previsti dalla legge, validità attuale e, se in copia, questa deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.*

*\* Allegare alla presente, in caso di autodichiarazione/autocertificazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*

Addi, \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(Timbro e Firma per esteso)

\_\_\_\_\_

**RICHIESTA RICONOSCIMENTO PROVVISORIO**

Richiede, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 il rilascio del marchio di identificazione CONDIZIONATO PROVVISORIO.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(Timbro e Firma per esteso)

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO B2**

Istanza di **AGGIORNAMENTO** dell'atto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel caso di: **modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento.**

marca da bollo di  
valore corrente

ALLA REGIONE MOLISE  
Direzione Generale per la Salute  
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza  
Alimentare  
Via Toscana n. 9  
86100 - CAMPOBASSO (CB)

per il tramite del  
Servizio Veterinario A.S.Re.M. - sede operativa di

Il/la sottoscritto/a:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Domicilio elettronico (e\_mail/PEC) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

della Ditta \_\_\_\_\_

Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e sede impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

già riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 con il numero \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**l'AGGIORNAMENTO dell'atto di riconoscimento per lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:**

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie art. 24 (1) (h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio di pesce per usi diversi da alimentazione animale e oleochimico
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		<input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati art. 24 (1) (j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Destinati a: <input type="checkbox"/> smaltimento (i) <input type="checkbox"/> uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> fertilizzanti (iv)	

III	<input type="checkbox"/> Incenerimento art. 24 (1) ( b) <input type="checkbox"/> Coincenerimento art. 24 (1) (c) <input type="checkbox"/> Combustione art. 24 (1) (d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato
IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione art. 24 (1) (a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	Metodi standard: <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 Metodi alternativi: <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di bioconcombustibile trasformato	<input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati  Specificare: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
VI	<input type="checkbox"/> Biogas art. 24 (1) ( g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio art. 24 (1) (g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
XII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione (barrare i relativi riquadri):

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente od, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con l'indicazione del numero di iscrizione, ovvero impegno a produrlo entro 60 giorni dal riconoscimento;
- Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente,

occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;

- Per le attività elencate all'art. 29 del Regolamento (CE) n.1069/2009, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP;
- Per gli impianti di trasformazione, procedura di convalida dell'impianto (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) secondo le procedure e gli indicatori previsti all'Allegato XVI, capo I Sezione 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:
  - rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
  - rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;
  - possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di lavorazione dell'impianto in originale o copia conforme;
- Convenzione con un laboratorio di analisi esterno riconosciuto iscritto negli elenchi regionali per le attività analitiche connesse all'autocontrollo, se previste, oppure autodichiarazione del legale rappresentante dell'utilizzo, per l'esecuzione delle citate attività, di un laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria);
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- Copia verbale di sopralluogo - modello Allegato B9 - effettuato dal competente Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;
- n. 1 marca da bollo di valore corrente (oltre a quella già apposta sulla presente domanda);
- ricevuta del versamento di euro **103,29** effettuato sul c.c.p. n. 67971630 intestato a Regione Molise – Servizio Tesoreria - indicando il relativo codice tributo che è 0200 I (Autorizzazioni sanitarie strutture agroalimentari) specificando la relativa causale.

**Il sottoscritto DICHIARA**

- di essere informato che la presente domanda è valida esclusivamente per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento delle attività sopra individuate come previsto dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati;
- di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni o di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. In tal senso, si impegna a comunicare tempestivamente alla stessa autorità le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto contenuto nella presente domanda e relativa documentazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**Per i soli cittadini extracomunitari:**

- dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. \_\_\_\_\_ rilasciato dalla Questura di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con validità fino al \_\_\_\_\_ e di cui si allega fotocopia.

**NOTA BENE**

- ☞ *I documenti devono avere, nei modi e nei casi previsti dalla legge, validità attuale e, se in copia, questa deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.*
- ☞ *Allegare alla presente, in caso di autodichiarazione/autocertificazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*

Addi, \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(Timbro e Firma per esteso)

**RICHIESTA RICONOSCIMENTO PROVVISORIO**

Richiede, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, il rilascio dell'atto di aggiornamento **CONDIZIONATO PROVVISORIO**.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(Timbro e Firma per esteso)

ALLEGATO B3

**Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che NON comportano variazione o aggiunte alla tipologia di attività produttiva e/o di categoria prevista dal riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009**

ALLA REGIONE MOLISE  
Direzione Generale per la Salute  
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza  
Alimentare  
Via Toscana n. 9  
86100 - CAMPOBASSO (CB)

per il tramite del  
Servizio Veterinario A.S.Re.M. - sede operativa di

Il/la sottoscritto/a:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Domicilio elettronico (e\_mail/PEC) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

della Ditta \_\_\_\_\_

Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e sede impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

già riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 con il numero \_\_\_\_\_

Per lo svolgimento delle seguenti attività (indicare le attività per le quali lo stabilimento è riconosciuto):

**COMUNICA**

**di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che NON comportano variazioni delle attività di cui al riconoscimento.**

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione (barrare i relativi riquadri):

- Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti le modifiche apportate alla disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- Relazione tecnico-descrittiva aggiornata degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;

- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- Copia verbale di sopralluogo - modello Allegato B9 - effettuato dal competente Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale con espresso parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011;

**Il sottoscritto DICHIARA**

- di essere informato che la presente comunicazione è valida esclusivamente per le modifiche strutturali, impiantistiche e/o produttive che NON comportano variazioni dell'atto di riconoscimento delle attività sopra individuate come previsto dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati;
- di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni o di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. In tal senso, si impegna a comunicare tempestivamente alla stessa autorità le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto contenuto nella presente domanda e relativa documentazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**NOTA BENE**

- ☞ *I documenti devono avere, nei modi e nei casi previsti dalla legge, validità attuale e, se in copia, questa deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.*
- ☞ *Allegare alla presente, in caso di autodichiarazione/autocertificazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*


Addi, \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
(Timbro e Firma per esteso)

---

ALLEGATO B4

**Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009**



ALLA REGIONE MOLISE  
Direzione Generale per la Salute  
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza  
Alimentare  
Via Toscana n. 9  
86100 - CAMPOBASSO (CB)

per il tramite del  
Servizio Veterinario A.S.Re.M. - sede operativa di

Il/la sottoscritto/a:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Domicilio elettronico (e\_mail/PEC) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

della Ditta (nuova ragione sociale) \_\_\_\_\_

Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Per l'impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

già riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 con il numero \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**LA VOLTURA DELL'ATTO di RICONOSCIMENTO:**

da Ditta (indicare la vecchia ragione sociale) \_\_\_\_\_

a Ditta (indicare la nuova ragione sociale) \_\_\_\_\_

C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione (barrare i relativi riquadri):

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente od, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con l'indicazione del numero di iscrizione, ovvero impegno a produrlo entro 60 giorni dal riconoscimento;
- Copia conforme all'originale dell'atto notarile attestante il cambio di ragione sociale;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- n. 1 marca da bollo di valore corrente (oltre a quella già apposta sulla presente domanda);
- Copia verbale di sopralluogo - modello Allegato B9 - effettuato dal competente Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale con espresso parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 od, in alternativa,

autodichiarazione (da produrre ai sensi di legge sia da parte del vecchio titolare dell'opificio riconosciuto che dal nuovo titolare subentrante), nella quale si dichiara che non sono state apportate modifiche produttive e strutturali rispetto all'atto di riconoscimento e che lo stabilimento conserva i requisiti generali e specifici previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 per la/e specifica tipologia di attività;

- ricevuta del versamento di euro **103,29** effettuato sul c.c.p. n. 67971630 intestato a Regione Molise – Servizio Tesoreria - indicando il relativo codice tributo che è 0200 I (Autorizzazioni sanitarie strutture agroalimentari) specificando la relativa causale.

**Il sottoscritto DICHIARA**

- di essere informato che la presente domanda è valida esclusivamente per la variazione della ragione sociale dell'atto di riconoscimento delle attività sopra individuate come previsto dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati;
- di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni o di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. In tal senso, si impegna a comunicare tempestivamente alla stessa autorità le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto contenuto nella presente domanda e relativa documentazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**NOTA BENE**

- ☞ *I documenti devono avere, nei modi e nei casi previsti dalla legge, validità attuale e, se in copia, questa deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.*
- ☞ *Allegare alla presente, in caso di autodichiarazione/autocertificazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*

Addi, \_\_\_\_\_

**Il Legale Rappresentante**  
(Timbro e Firma per esteso)

---

ALLEGATO B5

**Comunicazione di cessazione e/o sospensione di attività di cui al RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.**

ALLA REGIONE MOLISE  
 Direzione Generale per la Salute  
 Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
 Via Toscana n. 9  
 86100 - CAMPOBASSO (CB)

per il tramite del  
 Servizio Veterinario A.S.Re.M. - sede operativa di

Il/la sottoscritto/a:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Domicilio elettronico (e\_mail/PEC) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
 della Ditta (nuova ragione sociale) \_\_\_\_\_  
 Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

di aver:

- CESSATO**  
 **SOSPESO**

le seguenti attività svolte presso l'impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Con riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 con il numero \_\_\_\_\_

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie art. 24 (1) (h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio di pesce per usi diversi da alimentazione animale e oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		



- la riattivazione dell'attività entro il suddetto tempo massimo di 6 mesi, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del competente Servizio Veterinario A.S.Re.M. territoriale circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti, da trasmettersi al SERVIZIO REGIONALE;

**DICHIARA:**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati;
- di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni o di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. In tal senso, si impegna a comunicare tempestivamente alla stessa autorità le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto contenuto nella presente domanda e relativa documentazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**NOTA BENE**

- ☞ *I documenti devono avere, nei modi e nei casi previsti dalla legge, validità attuale e, se in copia, questa deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.*
- ☞ *Allegare alla presente, in caso di autodichiarazione/autocertificazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*

Addi, \_\_\_\_\_

**Il Legale Rappresentante**  
(Timbro e Firma per esteso)

---

ALLEGATO B6

**Notifica ai fini della Registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.**

AL SERVIZIO VETERINARIO A.S.Re.M.  
Sede Operativa di \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Domicilio elettronico (e\_mail/PEC) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
 della Ditta \_\_\_\_\_  
 Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**NOTIFICA**

ai fini della **REGISTRAZIONE** ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 di svolgere la/e seguenti attività nello stabilimento/impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
V	<input type="checkbox"/> OLEOCHIMICO	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio di pesce per usi diversi da alimentazione animale e oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Compost <input type="checkbox"/> Mangimi <input type="checkbox"/> pet-food in conserva
IX	<input type="checkbox"/> lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> concerie <input type="checkbox"/> tassidermie <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Altro	
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche	
	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)		<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro .....	
XI	<input type="checkbox"/> Centri di raccolta (art. 23)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro .....	

XIII	[ ] Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione medicinali <input type="checkbox"/> Produzione medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività .....	<input type="checkbox"/> pet-food trattato diverso da conserva <input type="checkbox"/> interiora aromatizzate per pet-food <input type="checkbox"/> articoli da masticare per animali da compagnia <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati Specificare: _____
------	-----------	--	---	--

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione (barrare i relativi riquadri):

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente od, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con l'indicazione del numero di iscrizione, ovvero impegno a produrlo entro 60 giorni dal riconoscimento;
  - Planimetria (\*) dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
  - Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera.
  - fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
  - copia della ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n. 152/2011.
- (\*) la planimetria non è richiesta in caso di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce.**

**Il sottoscritto DICHIARA**

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda;
- che l'attività possiede i requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento. (UE) n. 142/2011;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza, ivi compresa la cessazione dell'attività.

**Per i soli cittadini extracomunitari:**

- dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. \_\_\_\_\_ rilasciato dalla Questura di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con validità fino al \_\_\_\_\_ e di cui si allega fotocopia.

**NOTA BENE**

- ☞ I documenti devono avere, nei modi e nei casi previsti dalla legge, validità attuale e, se in copia, questa deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
- ☞ Allegare alla presente, in caso di autodichiarazione/autocertificazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Addi, \_\_\_\_\_

**Il Legale Rappresentante**  
(Timbro e Firma per esteso)

\_\_\_\_\_

ALLEGATO B7

Richiesta di inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione.

ALLA REGIONE MOLISE  
 Direzione Generale per la Salute  
 Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
 Via Toscana n. 9  
 86100 - CAMPOBASSO (CB)

Vista la notifica della Ditta \_\_\_\_\_  
 Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ agli atti dello scrivente servizio veterinario  
 Il sottoscritto Responsabile dell'U.O.C. Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche della A.S.Re.M. sede operativa di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

a codesto Servizio Regionale di inserire nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 assegnando il relativo numero di registrazione, la seguente Ditta:

Ditta \_\_\_\_\_  
 Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Con impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 destinato allo svolgimento della/e seguente/i attività:

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
V	<input type="checkbox"/> OLEOCHIMICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Categoria 1</li> <li>▪ Categoria 2</li> <li>▪ Categoria 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oleochimica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteine animali trasformate</li> <li>• Farine di carne e ossa</li> <li>• Farine di pesce</li> <li>• Proteine idrolizzate</li> <li>• Ciccioli</li> <li>• Sangue</li> <li>• Prodotti sanguigni per uso zootecnico</li> <li>• Prodotti sanguigni per uso tecnico</li> <li>• Farina di sangue</li> <li>• Siero di equidi</li> <li>• Grassi fusi/olio di pesce per usi diversi da alimentazione. animale e oleochimico</li> <li>• Grassi fusi per uso oleochimica</li> <li>• Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico</li> <li>• Derivati dei grassi</li> <li>• Latte, prodotti del latte e colostro</li> <li>• Prodotti d'uovo</li> <li>• Prodotti alimentari</li> <li>• Carcasse di animali da compagnia</li> <li>• Carcasse di animali da allevamento</li> <li>• Carcasse di animali da circo</li> <li>• Carcasse di animali da zoo</li> <li>• Carcasse di animali da esperimento</li> <li>• Altre carcasse animali</li> <li>• Stallatico non trasformato</li> <li>• Prodotti da stallatico/stallatico trasformato</li> <li>• Contenuto del tubo digerente</li> <li>• Residui di digestione</li> <li>• Fanghi di centrifugazione</li> <li>• Materiale da acque reflue (mondiglia)</li> <li><input type="checkbox"/> Compost</li> </ul>
IX	<input type="checkbox"/> lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Categoria 1</li> <li>▪ Categoria 2</li> <li>▪ Categoria 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conerie</li> <li>• tassidermie</li> <li>• Trofei di caccia</li> <li>• Altro</li> </ul>	
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Categoria 1</li> <li>▪ Categoria 2</li> <li>▪ Categoria 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricerca/didattica</li> <li>• Diagnostica</li> <li>• Esposizioni</li> <li>• Attività artistiche</li> </ul>	
	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Animali giardini zoologici</li> <li>• Animali da circo</li> <li>• Rettili e uccelli da preda</li> <li>• Animali da pelliccia</li> <li>• Animali selvatici</li> <li>• Cani/gatti in canili/rifugi</li> <li>• Larve e vermi esche da pesca</li> <li>• Altro .....</li> </ul>	
XI	<input type="checkbox"/> Centri di raccolta (art. 23)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Categoria 2</li> <li>▪ Categoria 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Animali giardini zoologici</li> <li>• Animali da circo</li> <li>• Rettili e uccelli da preda</li> <li>• Animali da pelliccia</li> <li>• Animali selvatici</li> </ul>	

			<input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro .....	<input type="checkbox"/> Mangimi <input type="checkbox"/> pet-food in conserva <input type="checkbox"/> pet-food trattato diverso da conserva <input type="checkbox"/> interiora aromatizzate per pet-food <input type="checkbox"/> articoli da masticare per animali da compagnia <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati  Specificare: _____
XIII	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione medicinali <input type="checkbox"/> Produzione medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività .....	

**SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente notifica.

Addi, \_\_\_\_\_

**FIRMA**  
(Timbro e Firma per esteso)

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO B8**

**Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano**

AL SERVIZIO VETERINARIO A.S.Re.M.  
Sede Operativa di \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Domicilio elettronico (e\_mail/PEC) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

della Ditta \_\_\_\_\_

Con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

con stabilimento/impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

già in possesso di:

**REGISTRAZIONE** ai sensi di \_\_\_\_\_

con numero di registrazione (ove previsto) \_\_\_\_\_

**RICONOSCIMENTO** ai sensi di \_\_\_\_\_

con numero di riconoscimento \_\_\_\_\_

per la/e seguente/i attività \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

Il seguente elenco di veicoli/contenitori riutilizzabili adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009:

1. Intestatario dell'automezzo riportato sulla carta di circolazione (se diverso dall'impresa che utilizza l'automezzo/contenitore o impresa che noleggia a terzi l'automezzo/contenitore);

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_

Con residenza nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/Piazza/Contrada \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

2. Caratteristiche dell'Automezzo o del contenitore, materiali e categoria trasportati:

<b>TIPO DI AUTOMEZZO</b>	<b>MATERIALI</b>	<b>CATEGORIA</b>
<input type="checkbox"/> Autoveicolo	<input type="checkbox"/> Trasporto di sottoprodotti freschi	<input type="checkbox"/> Categoria 1
<input type="checkbox"/> Rimorchio	<input type="checkbox"/> Trasporto di prodotti derivati	<input type="checkbox"/> Categoria 2
<input type="checkbox"/> Semirimorchi o scarrabile	<input type="checkbox"/> Trasporto di sangue	<input type="checkbox"/> Categoria 3
<input type="checkbox"/> Contenitore riutilizzabile		

3. Identificativo dell'automezzo o del contenitore:

MARCA \_\_\_\_\_ TARGA \_\_\_\_\_  
TIPO \_\_\_\_\_ MATRICOLA (ove esistente) \_\_\_\_\_  
[ ] in possesso di ATP in corso di validità (solo per mezzi coibentati o frigoriferi)

4. Caratteristiche del trasporto:

- Temperatura controllata                       Temperatura ambiente                       isotermico

**Il sottoscritto DICHIARA:**

- di provvedere alle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso \_\_\_\_\_
- di conservare il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 presso \_\_\_\_\_
- che l'attività possiede i requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011.
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente comunicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente comunicazione.

**Per i soli cittadini extracomunitari:**

- dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. \_\_\_\_\_ rilasciato dalla Questura di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con validità fino al \_\_\_\_\_ e di cui si allega fotocopia.

**NOTA BENE**

- ☞ I documenti devono avere, nei modi e nei casi previsti dalla legge, validità attuale e, se in copia, questa deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
- ☞ Allegare alla presente, in caso di autodichiarazione/autocertificazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Addi, \_\_\_\_\_

**FIRMA**  
(Timbro e Firma per esteso)

\_\_\_\_\_

ALLEGATO B9

MODELLO DI VERBALE DI SOPRALLUOGO

SERVIZIO VETERINARIO ASREM – U.O. \_\_\_\_\_

SEDE OPERATIVA DI \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

del Servizio Veterinario A.S.Re.M. di \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di aver effettuato in data \_\_\_\_\_ apposito sopralluogo presso l'impianto/attività della ditta <sup>(a)</sup>

sito nel Comune di \_\_\_\_\_

Via /C.da / P.za \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

destinato allo svolgimento della/e seguente attività <sup>(b)</sup> \_\_\_\_\_

per il quale è stata presentata richiesta di:

- RICONOSCIMENTO
- AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO
- COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE
- VOLTURA DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e successivo Regolamento di attuazione (CE) n. 142/2011;

1. di aver verificato la completezza e la correttezza della documentazione allegata all'istanza di Riconoscimento / Aggiornamento dell'atto di Riconoscimento / Comunicazione di modifiche strutturali, impiantistiche e/o produttive / Voltura della Ragione Sociale dell'atto di Riconoscimento <sup>(^)</sup> presentata dalla suddetta ditta;
2. di aver verificato che l'impianto/attività/stabilimento<sup>(^)</sup> soddisfa i pertinenti requisiti strutturali igienico-sanitari e gestionali (generali e specifici) <sup>(^)</sup> previsti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e successivo Regolamento di attuazione (CE) n. 142/2011;

<sup>(^)</sup> *cancellare la voce che NON interessa*

e pertanto

**ESPRIME**

- Parere FAVOREVOLE
- Parere FAVOREVOLE con prescrizioni
- Parere SFAVOREVOLE

al rilascio del provvedimento

- RICONOSCIMENTO
- AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

- CONDIZIONATO PROVVISORIO
- DEFINITIVO

- PRESA D'ATTO DELLE INTERVENUTE MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE
- VOLTURA DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

richiesto dalla suddetta ditta.

**Prescrizioni:**

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

Il Veterinario Ispettore  
(timbro e firma per esteso)

Il Responsabile/Direttore del Servizio Veterinario

Visto l'esito del sopralluogo ispettivo di cui sopra

**ESPRIME**

- Parere FAVOREVOLE  
 Parere FAVOREVOLE con prescrizioni  
 Parere SFAVOREVOLE

al rilascio del provvedimento

- RICONOSCIMENTO  
 AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO
- CONDIZIONATO PROVVISORIO  
 DEFINITIVO
- PRESA D'ATTO DELLE INTERVENUTE MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE  
 VOLTURA DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

Richiesto dalla ditta <sup>(a)</sup> \_\_\_\_\_

per lo svolgimento della/e seguente attività <sup>(b)</sup> \_\_\_\_\_

nell'impianto/attività/stabilimento sopra individuato.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile/Direttore del Servizio  
(timbro e firma per esteso)

*Legenda:*

*(a) - indicare correttamente la ragione Sociale*

*(b) - elencare la/e attività che l'impianto intende effettuare.*